

# Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 5 agosto 2016, n. U00248

**Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti con onere a carico del SSR**

**Decreto del Commissario ad acta**  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**Oggetto:** Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti con onere a carico del SSR

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI per quanto riguarda i poteri:**

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 18 febbraio n. 6 e s. m. i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 98;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato *sub* commissario nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la determinazione regionale G03680 del 13 aprile 2016;
- la determinazione regionale G04602 del 05 maggio 2016;

**VISTI per quanto riguarda il Piano di Rientro:**

- l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “*Approvazione del "Piano di Rientro.."*” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro"*”;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”, ed in particolare:**

- l’art. 8 *quater* comma 2 che prevede che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 *quinquies*;
- l’articolo 8 *quater*, comma 8 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. per cui, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 *quinquies*, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale;
- l’art. 8 *quinquies*, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l’altro:
  - il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo,

da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8 *quinquies*, comma 2, lettera d);

- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), ....*omissis*....(art. 8 *quinquies*, comma 2, lettera e- bis);

**CONSIDERATO**, che la giurisprudenza amministrativa (*ex pluribus*, Cons. di Stato, sez. III, n. 1582/2014; Cons. di Stato, sez. V, n. 5847/2008; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1911/07, che richiama, tra l'altro, Cons. di Stato, sez. V, n. 499/2003) ha rappresentato come la fissazione dei tetti di spesa costituisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenti un preciso e ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica e che il provvedimento con il quale si fissa il tetto massimo per le prestazioni erogate da privati non viola il legittimo affidamento dei titolari delle strutture accreditate;

**RILEVATO** che la giurisprudenza amministrativa, con sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012 ha precisato che: “...*omissis*... *Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni*”;

**RILEVATO** altresì come la stessa sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012 abbia rilevato come “...*omissis*... *ovvi principi di buona amministrazione rendono opportuna l'esplicazione sia pure provvisoria di scelte programmatiche all'inizio dell'anno. Si deve, al riguardo, convenire con l'indirizzo giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. V n. 1252/2011; sez. III n. 4551 e n. 6811 del 2011) che valuta favorevolmente l'adozione di determinazioni che, nell'esplicazione di una discrezionalità piena in quanto orientata verso le prestazioni future, stabiliscano, all'esordio dell'esercizio, almeno tetti provvisori sulla base dei dati disponibili relativi alle norme finanziarie già in vigore ed alla composizione del tetto di spesa, rinviando alla statuizione finale la quantificazione definitiva*”;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 70 del 02.04.2015 avente ad oggetto “*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera*”;

**VISTO** il decreto del Commissario *ad acta* n. 40 del 26.03.2012 avente ad oggetto “*DCA n. 58/2009: “Sistema dei controlli dell'attività sanitaria ospedaliera e specialistica – L. 133/08, art. 79, comma 1 septies” Modifiche ed integrazione.*” il quale stabilisce che “...*Gli esiti dei controlli*

*analitici su cartella clinica, sulla compilazione della documentazione clinica e sull'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri costituiranno elementi di valutazione nell'ambito degli accordi contrattuali...”;*

**CONSIDERATO** che la definizione dei nuovi Programmi Operativi 2016-2018 della Regione Lazio sono ancora in itinere;

**VISTO** il decreto del Commissario *ad acta* n. 332 del 13.07.2015 avente ad oggetto “*Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 alle strutture erogatrici di prestazioni ospedaliere (acuzie e post-acuzie) con onere a carico del SSR – Rettifica e integrazione DCA n. 310/2013 – APA aggiuntivi*”;

**VISTO** il decreto del Commissario *ad acta* n. 499 del 27.10.2015 avente ad oggetto “*Contratti/Accordi stipulati dalla Regione Lazio con il Policlinico Agostino Gemelli e con l'Università Campus Biomedico di Roma, per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale – Anno 2015*”;

**VISTO** il decreto del Commissario *ad acta* n. 552 del 18.11.2015 avente ad oggetto “*Integrazione Decreto Commissariale U00332/2015. Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 per le strutture erogatrici di prestazioni ospedaliere con onere a carico del SSR con meno di 40 posti letto per acuti.*”;

**VISTE** le note prot. n. 720873 del 28.12.2015, n. 728351 del 31.12.2015, n. 105049 del 26.02.2016 e n. 105075 del 26.02.2016 con cui – ai sensi dell'art. 6, comma 3 dell'accordo/contratto ex DCA n. 324/2015 – sono stati prorogati i contratti 2015 sottoscritti, per un importo pari 1/12 per ogni mese di proroga nell'anno 2016;

**VISTE** le note prot. n. 691069 del 14.12.2015, n. 708307 del 21.12.2015, n. 13512 del 13.01.2016, n. 69958 del 09.02.2016, n. 181457 del 07.04.2016 con cui è stato richiesto l'elenco delle strutture private accreditate che possono erogare prestazioni con onere a carico del SSR, nonché l'invio tempestivo di provvedimenti di revoca/sospensione dell'accreditamento;

**VISTE** le note prot. n. 160251 del 24.03.2016, n. 262660 del 18.05.2016, n. 279614 del 26.05.2016 con cui la competente struttura regionale ha dato riscontro alle richieste di cui sopra comunicando l'elenco delle strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti che possono erogare prestazioni con onere a carico del SSR;

**RILEVATO** che ai sensi della L. 241/90, con nota prot. n. 78448 del 12.02.2016, le Associazioni di categoria sono state convocate per la presentazione dei criteri di definizione degli accordi contrattuali 2016 delle strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere con onere SSR;

**VISTA** la volontà regionale di promuovere la qualità dell'assistenza, la sicurezza delle cure, l'uso appropriato delle risorse, migliorando in particolare l'appropriatezza organizzativa, orientando l'attività di ricovero verso le forme che rispondano più efficacemente ai bisogni della popolazione assistita, al fine anche di incidere maggiormente sulla qualità dell'assistenza sia in termini di efficacia che di efficienza;

**VISTE** le note prot. n. 187062 del 11.04.2016 e n. 262905 del 19.05.2016 con cui sono state

richieste indicazioni in merito alla definizione del livello massimo di finanziamento per prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti per l'anno 2016;

**VISTA** la nota prot. n. 380935/GR.11.00 del 19.07.2016 con cui – ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i. – il Direttore Regionale ha comunicato l'avvio del procedimento per la definizione del livello massimo di finanziamento 2016 delle prestazioni ospedaliere per acuti;

**RILEVATO** che nell'avvio del procedimento sopra citato è stato comunicato che:

- per l'anno 2016 verranno confermati i budget di assistenza ospedaliera per acuti 2015 ex DCA n. 332/2015, n. 499/2015 e n. 552/2015, con eventuali riproporzionamenti;
- al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità, così come previsto nella L. 208/2015, in via sperimentale ed esclusivamente per le prestazioni erogate nell'anno 2016 è stato stanziato un budget aggiuntivo per le prestazioni di alta specialità erogate in favore di cittadini non residenti per un importo totale a livello regionale pari a € 20.000.000;
- il suddetto fondo, destinato esclusivamente alle prestazioni di alta complessità erogate in favore di cittadini non residenti, sarà ripartito in funzione del peso individuato dal rapporto tra il valore delle prestazioni di alta complessità di ogni singola struttura erogate nell'anno 2015 e il valore complessivo delle prestazioni di alta complessità erogate da privato accreditato nell'anno 2015;

**PRESO ATTO** dell'accordo 2015 sottoscritto dall'Università Campus-Biomedico e recepito con DCA n. 499/2015 con cui è stato stanziato un budget aggiuntivo a far data dal 01.09.2015;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 134968/GR.11.16 del 11.03.2016 con cui è stato notificato il Decreto del Commissario *ad acta* n. 72/2016 avente ad oggetto il rilascio dell'accreditamento istituzionale per il Presidio Ospedaliero sito in Roma, via Fulda n. 14 dell'Ospedale Classificato Israelitico;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 240948/GR.11.16 del 09.05.2016 con cui è stato notificato il Decreto del Commissario *ad acta* n. 144/2016 avente ad oggetto "*Cessazione degli effetti del DCA n. U00478 del 09/10/2015, di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento della "Casa di Cura Villa Aurora", gestita dalla Società "Casa di Cura Privata Villa Aurora S.p.A." (P. IVA 01008531004) sita in Via Mattia Battistini, n. 44/46. Modifiche al DCA n. U00231 del 14/07/2014 come rettificato dal DCA n U00415 del 03/09/2015 per variazione del Direttore Sanitario della struttura*";

**RITENUTO**, ai sensi dei criteri sopra definiti, di dover procedere per l'Università Campus-Biomedico alla definizione del budget 2016 riproporzionando su base annua il budget aggiuntivo di cui al DCA n. 499/2015;

**RITENUTO**, ai sensi dei criteri sopra definiti, di dover procedere per l'Ospedale Classificato Israelitico e per la Casa di Cura Villa Aurora alla definizione del budget 2016 tenendo conto della decorrenza dei provvedimenti di riaccreditamento di cui sopra;

**VISTA** la nota prot. n. 285460 del 30.05.2016 con cui è stata richiesta la valorizzazione della produzione acuti 2015 con specifica indicazione dell'alta complessità, così come definita dalla L. 208/2015;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 304564 del 09.06.2016 di riscontro;

**RITENUTO** di determinare, ai sensi dei criteri sopra definiti, i livelli massimi di finanziamento dell'assistenza ospedaliera per acuti articolati per soddisfare la domanda dei cittadini residenti e dei cittadini non residenti, così come rappresentato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**STABILITO** che la singola struttura potrà accedere al "budget per incremento mobilità alta complessità" di cui all'allegato A esclusivamente nel caso in cui le prestazioni di alta complessità dalla stessa erogate a favore di cittadini non residenti nell'anno 2016 siano incrementate rispetto all'anno 2015,

**PRECISATO** pertanto che le strutture che nell'anno 2016 non registreranno il suddetto incremento delle prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti non potranno far valere alcun diritto sul budget aggiuntivo di cui sopra;

**STABILITO** che il "budget per incremento mobilità alta complessità" di cui all'allegato A remunera esclusivamente la quota parte incrementale, rispetto all'anno 2015, di prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti erogate dalla struttura;

**PRECISATO** pertanto che le prestazioni di alta complessità erogate a favore di cittadini non residenti dovranno essere ricomprese nell'ambito del budget 2016 "non residenti" di cui all'allegato A del presente decreto, fino a concorrenza delle prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti erogate dal soggetto erogatore nell'anno 2015;

**PRECISATO** inoltre che il suddetto budget aggiuntivo viene assegnato in via sperimentale esclusivamente per le prestazioni erogate nell'anno 2016, pertanto tale assegnazione non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi;

**STABILITO** che per le prestazioni ospedaliere per acuti il livello massimo di finanziamento assegnato per le prestazioni a cittadini residenti non potrà essere utilizzato per le prestazioni ai non residenti e viceversa;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della configurazione di accreditamento e del budget assegnato, le prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR devono essere rese nel rispetto degli obiettivi di programmazione e di indirizzo regionale, dei criteri di congruità e appropriatezza, nonché con finalità di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure erogate, tenendo conto del governo delle liste d'attesa;

**CONSIDERATO** che il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 di cui al presente decreto deve comunque riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei budget medesimi secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, degli accordi contrattuali sottoscritti;

**CONSIDERATO** che il livello massimo di finanziamento di cui al presente decreto potrà in ogni caso subire delle modifiche in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello nazionale;

**RIBADITO** che la definizione e l'attribuzione del livello massimo di finanziamento rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, entro il quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate in conformità con la normativa vigente;

**CONFERMATO** che qualsiasi provvedimento in essere di sospensione e/o revoca e/o risoluzione dell'autorizzazione/accreditamento/accordo contrattuale è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca dell'attribuzione del livello massimo di finanziamento, con la conseguenza che, a far data dalla notifica del relativo provvedimento di sospensione e/o revoca, la struttura interessata non potrà più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale;

**CONFERMATO** che l'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno fermo restando che le prestazioni erogate oltre il livello massimo di finanziamento non sono riconosciute con onere a carico del S.S.R.;

**CONFERMATO** che all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al livello massimo di finanziamento assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

**RITENUTO** che le competenti Aziende sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate;

**PRECISATO** che il livello massimo di finanziamento di cui al presente provvedimento avrà decorrenza 01.01.2016-31.12.2016 ad eccezione della Casa di Cura Villa Aurora (decorrenza 09.05.2016-31.12.2016) e dell'Ospedale Classificato Israelitico (decorrenza 11.03.2016-31.12.2016);

**STABILITO**, ai sensi di quanto previsto nelle determinazioni n. G03680/2016 e n. G04602/, di rinviare all'Area competente la valutazione dell'efficacia e efficienza produttiva dell'assistenza erogata dai singoli soggetti nonché la disciplina concernente il contratto/accordo e le relative procedure di sottoscrizione;

**RITENUTO**, per quanto non specificatamente menzionato nel presente provvedimento, di confermare quanto previsto nel Decreto del Commissario ad acta n. 332/2015;

**RIBADITO** quanto previsto dall'art. 8-quater, comma 2, D.Lgs. 502/92;

## **DECRETA**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. che i livelli massimi di finanziamento dell'assistenza ospedaliera per acuti, articolati per soddisfare la domanda dei cittadini residenti e dei cittadini non residenti, sono individuati in misura pari a quanto previsto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. che la singola struttura potrà accedere al “budget per incremento mobilità alta complessità”, di cui all'allegato A del presente decreto, esclusivamente nel caso in cui le prestazioni di alta complessità dalla stessa erogate a favore di cittadini non residenti nell'anno 2016 siano incrementate rispetto all'anno 2015;
3. che le strutture che nell'anno 2016 non registreranno il suddetto incremento delle prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti non potranno far valere alcun diritto sul budget aggiuntivo di cui sopra;
4. che il “budget per incremento mobilità alta complessità”, di cui all'allegato A del presente decreto, remunera esclusivamente la quota parte incrementale, rispetto all'anno 2015, di prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti erogate dalla struttura;
5. che le prestazioni di alta complessità erogate a favore di cittadini non residenti dovranno essere ricomprese nell'ambito del budget 2016 “non residenti” di cui all'allegato A del presente decreto, fino a concorrenza delle prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti erogate dal soggetto erogatore nell'anno 2015;
6. che il suddetto budget aggiuntivo viene assegnato in via sperimentale esclusivamente per le prestazioni erogate nell'anno 2016. Pertanto tale assegnazione non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi;
7. che per le prestazioni ospedaliere per acuti il livello massimo di finanziamento assegnato per le prestazioni a cittadini residenti non potrà essere utilizzato per le prestazioni ai non residenti e viceversa;
8. che nell'ambito della configurazione di accreditamento e del budget assegnato, le prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR devono essere rese nel rispetto degli obiettivi di programmazione e di indirizzo regionale, dei criteri di congruità e appropriatezza, nonché con finalità di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure erogate, tenendo conto del governo delle liste d'attesa;
9. di demandare all'Area regionale Sistemi Informativi la verifica della coerenza tra produzione erogata (in termini di presenze) e posti letto accreditati;
10. che il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 di cui al presente decreto deve comunque riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei budget medesimi secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, degli accordi contrattuali sottoscritti;
11. che il livello massimo di finanziamento di cui al presente decreto potrà in ogni caso subire delle modificazioni in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello nazionale;
12. che la definizione e l'attribuzione del livello massimo di finanziamento rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, entro il quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate in conformità con la normativa vigente;



13. che qualsiasi provvedimento in essere di sospensione e/o revoca e/o risoluzione dell'autorizzazione/accreditamento/accordo contrattuale è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca dell'attribuzione del livello massimo di finanziamenti, con la conseguenza che, a far data dalla notificazione del relativo provvedimento di sospensione e/o revoca, la struttura interessata non potrà più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatte salve le diverse disposizioni nei provvedimenti di sospensione o revoca finalizzate a garantire la continuità assistenziale;
14. che l'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno fermo restando che le prestazioni erogate oltre il livello massimo di finanziamento non sono riconosciute con onere a carico del S.S.R.;
15. che all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al livello massimo di finanziamento assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;
16. che le competenti Aziende sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate;
17. che il livello massimo di finanziamento di cui al presente provvedimento avrà decorrenza 01.01.2016-31.12.2016 ad eccezione della Casa di Cura Villa Aurora (decorrenza 09.05.2016-31.12.2016) e dell'Ospedale Classificato Israelitico (decorrenza 11.03.2016-31.12.2016);
18. di rinviare, ai sensi di quanto previsto nelle determinazioni n. G03680/2016 e n. G04602/, di rinviare all'Area competente la valutazione dell'efficacia e efficienza produttiva dell'assistenza erogata dai singoli soggetti nonché la disciplina concernente il contratto/accordo e le relative procedure di sottoscrizione;
19. per quanto non specificatamente menzionato nel presente provvedimento, di confermare quanto previsto nel Decreto del Commissario ad acta n. 332/2015
20. di ribadire quanto previsto dall'art. 8-quater, comma 2, D.Lgs. 502/92.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

**NICOLA ZINGARETTI**

| ASL                            | Cod. IST | Denominazione Struttura                          | Budget 2016        |                    |                                                 | TOTALE             |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|                                |          |                                                  | Residenti          | Non Residenti      | Budget per incremento mobilità alta complessità |                    |
| RM1                            | 071      | San Pietro - Fatebenefratelli                    | 44.616.499         | 2.503.618          | 778.553                                         | 47.898.670         |
| RM1                            | 072      | San Giovanni Calibita - FBF                      | 44.271.040         | 2.638.439          | 937.506                                         | 47.846.985         |
| RM1                            | 073      | San Carlo di Nancy                               | 24.137.302         | 2.017.505          | 402.263                                         | 26.557.070         |
| RM1                            | 074      | Cristo Re                                        | 18.146.797         | 1.192.739          | 524.361                                         | 19.863.897         |
| RM1                            | 079      | Villa Domelia                                    | 5.296.303          | 174.983            | 1.057                                           | 5.472.343          |
| RM1                            | 083      | Villa Valeria                                    | 3.637.657          | 611.991            | 218.891                                         | 4.468.539          |
| RM1                            | 084      | Villa Tiberia                                    | 10.958.177         | 752.711            | 198.198                                         | 11.909.086         |
| RM1                            | 097      | Villa Aurora (decorrenza 09.05.2016)             | 2.497.524          | 727.629            | 76.297                                          | 3.301.450          |
| RM1                            | 105      | Marco Polo                                       | 2.430.984          | 185.665            | 12.685                                          | 2.629.334          |
| RM1                            | 115      | Santa Famiglia                                   | 6.679.454          | 444.925            | 11.904                                          | 7.136.283          |
| RM1                            | 159      | Nuova Villa Claudia                              | 3.796.232          | 336.523            | 20.267                                          | 4.153.022          |
| RM1                            | 163      | San Feliciano                                    | 9.039.421          | 971.244            | 351.899                                         | 10.362.564         |
| RM1                            | 180      | Aurelia Hospital                                 | 22.619.961         | 1.174.713          | 573.376                                         | 24.368.050         |
| RM1                            | 905      | Policlinico A. Gemelli                           | 222.611.080        | 57.576.143         | 8.178.237                                       | 288.365.460        |
| RM1                            | 911      | Istituto Dermopatico dell'Immacolata             | 17.817.464         | 6.010.397          | 94.472                                          | 23.922.333         |
| RM2                            | 076      | Madre Giuseppina Vannini - Figlie di San Camillo | 30.547.160         | 940.488            | 597.083                                         | 32.084.731         |
| RM2                            | 089      | Neurological Center of Latium                    | 2.508.205          | 318.137            | 109.267                                         | 2.935.609          |
| RM2                            | 104      | Villa Fulvia                                     | 2.126.933          | 80.861             | 1.171                                           | 2.208.965          |
| RM2                            | 116      | San Luca                                         | 2.772.675          | 213.409            | 139.807                                         | 3.125.891          |
| RM2                            | 132      | Guarnieri                                        | 10.524.026         | 824.515            | 244.189                                         | 11.592.730         |
| RM2                            | 143      | Concordia Hospital                               | 3.253.136          | 690.728            | 195.803                                         | 4.139.667          |
| RM2                            | 155      | Karol Wojtyla Hospital                           | 3.948.333          | 386.307            | 163.111                                         | 4.497.751          |
| RM2                            | 157      | Fabia Mater                                      | 9.148.427          | 522.180            | 73.787                                          | 9.744.394          |
| RM2                            | 166      | Nuova Itor                                       | 11.306.822         | 398.714            | 179.283                                         | 11.884.819         |
| RM2                            | 169      | Annunziatella                                    | 3.928.195          | 406.447            | 71.805                                          | 4.406.447          |
| RM2                            | 915      | Campus Biomedico                                 | 66.599.575         | 10.460.995         | 2.273.914                                       | 79.334.484         |
| RM3                            | 075      | Israelitico (decorrenza 11.03.2016)              | 14.682.021         | 604.871            | 190.351                                         | 15.477.244         |
| RM3                            | 113      | Villa Pia                                        | 6.861.231          | 349.735            | 65.794                                          | 7.276.760          |
| RM3                            | 171      | Citta' di Roma                                   | 11.299.170         | 635.065            | 201.684                                         | 12.135.919         |
| RM3                            | 173      | European Hospital                                | 13.177.675         | 1.196.063          | 783.884                                         | 15.157.622         |
| RM3                            | 191      | Merry House                                      | 2.050.861          | 9.839              | -                                               | 2.060.700          |
| RM3                            | 910      | San Raffaele Pisana                              | 4.258.863          | 154.395            | 518                                             | 4.413.776          |
| RM4                            | 140      | Siligato                                         | 1.526.853          | 365.721            | 11.254                                          | 1.903.828          |
| RM6                            | 070      | Regina Apostolorum                               | 21.323.552         | 616.226            | 227.963                                         | 22.167.741         |
| RM6                            | 082      | Villa delle Querce                               | 3.386.531          | 27.158             | 3.848                                           | 3.417.537          |
| RM6                            | 096      | Madonna delle Grazie                             | 8.964.399          | 352.159            | 258.417                                         | 9.574.975          |
| RM6                            | 134      | Sant'Anna                                        | 9.791.864          | 1.043.745          | 135.823                                         | 10.971.432         |
| RM6                            | 176      | Istituto Neurotraumatologico Italiano            | 14.937.406         | 1.107.658          | 353.015                                         | 16.398.079         |
| RM6                            | 280      | San Raffaele Montecompatri                       | 1.716.495          | 17.996             | -                                               | 1.734.491          |
| VT                             | 012      | Salus                                            | 1.743.363          | 10.883             | 1.057                                           | 1.755.303          |
| VT                             | 014      | Santa Teresa del Bambino Gesù                    | 2.031.993          | 18.924             | 1.747                                           | 2.052.664          |
| LT                             | 209      | Casa del Sole                                    | 6.943.625          | 1.353.871          | 115.960                                         | 8.413.456          |
| LT                             | 212      | Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico    | 18.031.372         | 2.840.819          | 1.010.230                                       | 21.882.421         |
| LT                             | 213      | San Marco                                        | 1.381.194          | 20.944             | 2.492                                           | 1.404.630          |
| LT                             | 215      | Città di Aprilia                                 | 8.271.370          | 189.500            | 89.486                                          | 8.550.356          |
| FR                             | 230      | Sant'Anna                                        | 3.042.504          | 1.037.159          | 56.986                                          | 4.136.649          |
| FR                             | 234      | Villa Gioia                                      | 2.659.681          | 121.009            | 4.903                                           | 2.785.593          |
| FR                             | 235      | Villa Serena                                     | 2.062.973          | 164.192            | -                                               | 2.227.165          |
| FR                             | 236      | Santa Teresa                                     | 2.579.429          | 238.383            | 55.403                                          | 2.873.215          |
| <b>Totale budget per acuti</b> |          |                                                  | <b>747.943.807</b> | <b>105.038.321</b> | <b>20.000.000</b>                               | <b>872.982.128</b> |